

Decreto Trasparenza, è online la banca dati dei contratti collettivi

Rapporto di lavoro

La sezione internet attivata dal ministero rimanda all'archivio Cnel

La possibilità di rinvio al sito non sostituisce gli obblighi informativi del datore

Giampiero Falasca

Il ministero del Lavoro, con un messaggio pubblicato ieri sul proprio sito internet, ha annun-

ciato l'attivazione online di una nuova area informativa dedicata ai contratti collettivi di lavoro applicabili nel settore privato, denominata "norme e contratti collettivi - archivio Cnel"

Così facendo, il Ministero adempie il compito assegnatogli dall'articolo 4, comma 6, del Dgls 104/2022 (decreto Trasparenza), che, in attuazione della direttiva comunitaria 2019/1152, ha ampliato e potenziato gli obblighi informativi che devono essere assolti dai datori di lavoro e dai committenti al momento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ciascun datore di lavoro, lavoratore o semplice cittadino potrà consultare le informazioni contenute in questa pagina: si potranno, in particolare, consultare nel dettaglio i contratti collettivi di lavoro, grazie al rinvio - contenuto nella stessa pagina - all'archivio dei contratti appositamente curato e gestito dal Cnel (che già esisteva da molti anni).

Il Ministero, nel suo messaggio, precisa che le pagine online «sono utili anche ai fini delle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore», come previsto dal decreto Trasparenza. C'è da chiedersi se la banca dati possa essere utilizzata come strumen-

to sostitutivo dell'informativa prevista dalla nuova normativa, quanto meno per le parti e le informazioni contenute nei contratti collettivi; nel decreto manca una norma che consenta espressamente questo effetto e, quindi, l'utilità della banca dati sembra essere prettamente di natura informativa.

La banca dati potrà essere utile, tuttavia, per sostituire la consegna fisica del Ccnl, nei casi in cui un datore di lavoro ritenesse opportuno farla, con il rinvio al link del sito dove si trova il documento; una semplificazione che, in ogni caso, non sostituisce gli obblighi informativi.